

CONVENZIONE PER L'ADESIONE AL PROGETTO DI LOTTA AGLI SPRECHI ALIMENTARI E ALL'APPLICAZIONE DEGLI INCENTIVI FISCALI DI CUI ALL'ART.17 E 9 DELLA L. 19/08/2016 N. 166 (LEGGE GADDA) CON S.M.I. " DOGGY BAG"

Il giorno ... del mese di...dell'anno...

Tra

il Comune di Peschiera Borromeo, rappresentato dal Funzionario competente e delegato _____, domiciliato per la carica presso la sede municipale in via XXV Aprile 1,(per brevità d'ora in avanti denominato "il Comune")

e

Il/ La signor/ signora.....nata a...il.... Quale legale rappresentante dell'Impresa/
Ente.....CF..... con sede inprov. (...),
indirizzo.....n....cap... , munita dei necessari poteri in virtù di procura agli atti d'ufficio (d'ora in avanti" donante ")

PREMESSO

- Che la l'art. 17 della L. 166/2016 con s.m.i., prevede che *" Alle utenze non domestiche relative ad attività commerciali, industriali, professionali, e produttive in genere, che producono o distribuiscono beni alimentari, e che a titolo gratuito, cedono direttamente o indirettamente , tali beni alimentari agli indigenti e alle persone in maggiori condizioni di bisogno ovvero per l'alimentazione animale, il comune può applicare un coefficiente di riduzione della tariffa proporzionale alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione"*
- Che l'art 9 della L. 166/2016 prevede che

1. Il servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale di cui all'[articolo 45](#) del testo unico di cui al [decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177](#), garantisce che, nell'ambito delle ore di trasmissione destinate all'informazione, ai sensi del citato articolo 45, comma 2, lettera b), un adeguato numero delle medesime ore sia finalizzato alla promozione di comportamenti e di misure volti a ridurre gli sprechi alimentari, energetici e di altro genere.

2. Al fine di promuovere modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità nonché di incentivare il recupero e la redistribuzione per fini di beneficenza, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, della salute e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove campagne nazionali di comunicazione dei dati raccolti in tema di recupero alimentare e di riduzione degli sprechi, anche al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari, con particolare attenzione ai temi del diritto al cibo, dell'impatto sull'ambiente e sul consumo di risorse naturali e alle possibili misure per il contrasto degli sprechi medesimi. Le campagne di promozione di modelli di consumo e di acquisto improntati a criteri di solidarietà e di sostenibilità e le campagne volte a sensibilizzare l'opinione pubblica e le imprese sulle conseguenze negative degli sprechi alimentari sono pianificate sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei consumatori presenti nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti. [\(6\)](#)

3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e con il Ministero della salute, promuove campagne informative al fine di incentivare la prevenzione della produzione di rifiuti alimentari, anche con

specifico riguardo a pratiche virtuose nelle attività della ristorazione che consentano ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo.

4. Per ridurre gli sprechi alimentari nel settore della ristorazione, concorrendo altresì al raggiungimento degli obiettivi del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, le regioni possono stipulare accordi o protocolli d'intesa per promuovere comportamenti responsabili e pratiche virtuose volti a ridurre lo spreco di cibo e per dotare gli operatori della ristorazione di contenitori riutilizzabili, realizzati in materiale riciclabile, idonei a consentire ai clienti l'asporto dei propri avanzi di cibo. Tali iniziative possono essere promosse nel sito internet dei comuni interessati.

5. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministero della salute, sentiti i Ministeri delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, promuove, presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, percorsi mirati all'educazione a una sana alimentazione e a una produzione alimentare ecosostenibile, nonché alla sensibilizzazione contro lo spreco degli alimenti e sugli squilibri esistenti a livello nazionale e internazionale nell'accesso al cibo.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 5 del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

- Il vigente Regolamento comunale per l'Applicazione della Tari , all'art. 15 prevede che :

3.5 Riduzioni per specifiche iniziative tendenti a ridurre i rifiuti prodotti

Alle Utenze Non Domestiche che attuino iniziative specifiche di riduzione dei rifiuti nell'ambito dei programmi preventivamente concordati con il Comune e approvati dalla Giunta Comunale, viene concessa una riduzione non superiore al 50% della parte variabile della tariffa.

La riduzione percentuale di cui al presente punto verrà applicata solo a seguito di presentazione, da parte della ditta, di una richiesta specifica alla quale seguirà idonea istruttoria al fine di determinare l'esatta percentuale di riduzione della tariffa del tributo.

La richiesta, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 giugno dell'anno per il quale si intende ottenere la riduzione, al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura del competente settore Ecologia.

- Che con deliberazione C.C. n. 7 del 20/3/2018, G.C. n. 37 del 15/2/2019, C.C.n. 17 del 6/3/2019 e G.C.....n....del Il Comune di Peschiera Borromeo ha approvato criteri e modalità organizzative per dare attuazione alla sopra citata legge 19/08/2016 d'ora in avanti per brevità chiamata " legge Gadda "

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1) La donante, per ciascun anno di imposta per il quale intende chiedere l'agevolazione, deve presentare istanza al Servizio Tributi entro il termine del 30 aprile, o nel diverso termine stabilito nella annuale deliberazione di approvazione della tariffa rifiuti TARI; **LA**

MODULISTICA PUÒ ESSERE anche INVIATA TRAMITE *Raccomandata A/R*, *Posta certificata (PEC)*. In ogni caso inviando la dichiarazione o la rendicontazione la stessa deve essere corredata dal documento d'identità del sottoscrittore e dal documento dal quale risulta che lo stesso sia munito dei necessari poteri di rappresentanza

- 2) La richiesta, compilando l'apposito modulo e consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso, dovrà essere rinnovata annualmente entro il 30 aprile dell'anno per il quale si intende ottenere la riduzione o al diverso termine stabilito con la deliberazione annuale di approvazione delle tariffe TARI, al fine di permettere al Comune di valutare le singole iniziative e le effettive pratiche di riduzione dei rifiuti a cura dei competenti Servizi Ambiente e Tributi.
- 3) Per poter usufruire della agevolazione la donante, unitamente all'istanza dovrà comunque presentare una **Dichiarazione Iniziale** contenente la richiesta di volersi convenzionare con l'Amministrazione Comunale ed aderire all'iniziativa. La comunicazione dovrà essere inviata entro il **30 aprile di ogni anno al Servizio Tributi**.
- 4) **L'istanza dovrà** contenere la stima delle quantità che si intendono donare e l'indicazione delle organizzazioni donatarie alle quali le eccedenze saranno consegnate, insieme alle autocertificazioni rese dai soggetti donatori che ricevono i prodotti, attestanti la loro qualifica di enti appartenenti alle categorie previste dalla legge Gadda. Tutti i documenti di trasporto (DDT) o documenti fiscali equipollenti, riportanti i quantitativi di cibo donato, non vanno allegati ai documenti di cui al presente punto ma devono essere allegati alla **dichiarazione finale a consuntivo** e comunque devono essere conservati e resi disponibili al comune in fase di istruttoria o su richiesta per eventuali controlli.
- 5) La donante che chiede l'agevolazione, entro il termine che gli verrà comunicato in fase di istruttoria, si impegna a presentare al comune, (Servizio Ambiente e p.c. Servizio Tributi) tutta la documentazione fiscale prevista dalla legge Gadda in merito alla quantità dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione, dal 1 gennaio al 31 dicembre dell'anno di imposta oggetto dell'agevolazione nonché l'ulteriore documentazione necessaria ai fini dell'istruttoria;
- 6) L'agevolazione, nella misura massima del 20% della parte variabile della tariffa rifiuti TARI, verrà calcolata a consuntivo, in *proporzione alla quantità, debitamente certificata, dei beni e dei prodotti ritirati dalla vendita ed oggetto di donazione*, e verrà applicata nella tariffa dell'anno successivo a quello per il quale è stata chiesta l'agevolazione;
- 7) La donante è consapevole che qualora la cessione dovesse avvenire non a titolo gratuito, perderà per il futuro e comunque per un periodo non inferiore ai 5 anni di imposta successivi, il diritto ad usufruire del beneficio concesso e dovrà restituire al Comune l'importo relativo alla agevolazione di cui ha usufruito indebitamente, con interessi nella misura di legge.
- 8) Il comune calcolerà la percentuale di riduzione applicabile sulla parte variabile della TARI in ragione delle seguenti percentuali:

Qualora sia possibile ricorrere ad una sponsorizzazione, l'Amministrazione doterà ogni esercente di un certo numero di contenitori Doggy Bag e sulla base dei contenitori assegnati verrà calcolato il numero dei contenitori consegnati come risultanti dagli scontrini del registratore di cassa e verrà applicata la percentuale di riduzione del 10% in proporzione ai contenitori consegnati se superiori al 50% di quelli in dotazione, altrimenti del 5% se quelli consegnati sono in numero inferiore al 50% della dotazione. Qualora non sia possibile usufruire di una sponsorizzazione dovrebbe essere l'esercente ad acquistare i contenitori a proprie spese. In questo secondo caso si applica la percentuale maggiore di sgravio del 20% della parte variabile TARI in proporzione al numero dei contenitori risultanti dalla fattura di acquisto ed il numero dei contenitori consegnati come risultanti dall'ultimo scontrino del

registratore di cassa, applicando il medesimo criterio di sgravare del 20% l'esercente se il numero dei contenitori consegnati rispetto a quelli acquistati e risultanti da fattura è superiore al 50%, oppure applicare lo sgravio del 10% della parte variabile della TIA se è inferiore al 50% il numero dei contenitori Doggy Bag consegnati ai clienti.

Lo sconto del 10% o del 20% sarà applicato a conguaglio nell'anno successivo sulla base di una verifica fra le quantità di doggy bag giacenti e quelle che risulteranno consegnate in base all'ultimo scontrino del registratore di cassa .

- 9) La riduzione della tariffa, qualora per qualsiasi motivo venga calcolata in anticipo, comporterà la compensazione a conguaglio nei successivi pagamenti qualora, dall'istruttoria effettuata a consuntivo, risulti che l'utenza non aveva diritto alla riduzione della quota percentuale o ne aveva diritto in una percentuale inferiore.
- 10) Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
- 11) Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

La riduzione così determinata non può essere, comunque, superiore al 20% della parte variabile del tributo dovuto.

- 12) L'ammontare globale delle riduzioni ammissibili non potrà comunque eccedere il limite di spesa stabilito annualmente dal comune con la delibera tariffaria. In caso contrario, esse sono proporzionalmente ridotte.
- 13) Sulla base della convenzione sottoscritta, il comune rilascerà un contrassegno con il logo dell'iniziativa e l'esercente dovrà impegnarsi a esporlo sulla porta di ingresso e a far inserire nel proprio registratore di cassa la voce doggy bag a costo zero e tale voce dovrà risultare dagli scontrini emessi a carico dei consumatori ai quali viene consegnata la doggy bag con gli avanzi non consumati sul posto.
- 14) La cedente, autorizza il Comune a spendere il nominativo della azienda donante per le finalità connesse alla partecipazione al progetto della lotta agli sprechi alimentari e per la pubblicizzazione delle best practise al fine di sensibilizzare l'opinione pubblica sui temi della valorizzazione delle risorse alimentari e della prevenzione nella produzione dei rifiuti;
- 15) La cedente si impegna a individuare appositi spazi, visibili dalla clientela, nei quali collocare il logo dell'iniziativa e tutto il materiale divulgativo che verrà consegnato dal Comune.

IL DONANTE

IL COMUNE

.....

.....